(N. 377-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 maggio 1956 (V. *Stampato n.* **377**)

modificato dalla 4ª Commissione permanente (*Finanze e Tesoro*) *della Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1957* (V. *Stampato n.* **2267**)

d'iniziativa dei Senatori ANGELILLI, BARBARO, CARELLI, LUSSU, MANCINELLI e PALERMO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1957

Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette.

Art. 1.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dal primo comma dell'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, è elevato da lire 72.000 a lire 144.000 annue.

Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minore bisogno ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.

Art. 1.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 144 mila...

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minor bisogno.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella *A*.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamene, per il periodo corrispondente ».

Art. 2.

Le tabelle *C* e *D*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle *C* e *D*:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, e successive modificazioni;

b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e successive modificazioni;

c) l'assegno supplementare di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.

Art. 4.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo

1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 16 aprile 1954, n. 147:

Lettera	*A*	annue	L. 648.000
»	*A-bis*	»	» 552.000
»	*B*	»	» 451.400
»	*C*	»	» 220.900
»	*D*	»	» 216.000
»	*E*	»	» 200.600
»	*F*	»	» 180.100
»	*G*	»	» 167.400

Art. 5.

L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono così modificati:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura:

Lettera	*A*	L.	40.000
»	*A-bis*	»	35.000
»	*B*	»	31.000
»	*C*	»	22.000
»	*D*	»	20.000
»	*E*	»	15.000
»	*F*	»	15.000
»	*G*	»	12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in comuni inferiori a 100 mila abitanti:

Lettera	*A*	L.	37.000
»	*A-bis*	»	32.000
»	*B*	»	28.000
»	*C*	»	19.000
»	*D*	»	17.000
»	*E*	»	12.000
»	*F*	»	12.000
»	*G*	»	9.000

È data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali allo ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Art. 2.

Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo inferiore a lire 300.000 annue.

Art. 3.

La misura del reddito complessivo, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 41, 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue.

Art. 4.

L'aumento annuo per i figli, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 3.000 a lire 36.000 annue.

Art. 5.

È abrogato l'articolo 72, settimo comma, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la parte concernente la revoca del diritto al

Art. 6.

Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.

Art. 7.

La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

La norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'articolo 1 del regio de-

trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle Forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato senza la preventiva autorizzazione.

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno ».

Art. 8.

Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta.

creto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, è abrogata.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato per quanto riguarda la misura della indennità speciale annua con l'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è sostituito dal seguente:

Identico.

Art. 12.

Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pen-

è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 4.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle *G, H, I, L*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 9.

I benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956.

Qualora la domanda per conseguire i benefici anzidetti sia presentata oltre il termine di un anno dalla data indicata nel precedente comma, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

sione diretta, è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 8, purchè la relativa domanda sia presentata entro l'anno dalla data di morte del militare o del civile pensionato.

Identico.

Art. 13.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:

20 per cento dall'esercizio 1957-58;
50 per cento dall'esercizio 1958-59;
100 per cento dall'esercizio 1959-60.

Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece, verrà corrisposta dall'esercizio 1960-61.

Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il temine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.

Art. 14.

Ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle *C* e *D* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 10.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

È soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caro-pane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni.

L'ammontare dell'indennità di caro-pane spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge ai titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, è conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caro-pane allorchè si verifichino le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Art. 16.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

AMMONTARI ANNUI DALLA 1ª ALL' 8ª CATEGORIA

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
TABELLA *C*								
1° Sottufficiali e truppa	240.000	192.000	180.000	168.000	144.000	120.000	96.000	72.000
2° Ufficiali inferiori	276.000	220.800	207.000	193.200	165.600	138.000	110.400	82.800
3° Ufficiali superiori	303.600	242.880	227.700	212.520	182.160	151.800	121.440	91.080
4° Ufficiali generali	333.960	267.168	250.470	233.772	200.376	166.980	133.584	100.188
TABELLA *D*								
1° Sottufficiali e truppa	216.000	172.800	162.000	151.200	129.600	108.000	86.400	64.800
2° Ufficiali inferiori	248.400	198.720	186.300	173.880	149.040	124.200	99.360	74.520
3° Ufficiali superiori	273.240	218.592	204.930	191.268	163.944	136.620	109.296	81.972
4° Ufficiali generali	300.564	240.452	225.423	210.395	180.339	150.282	120.226	90.170